



**PIANO TRIENNALE  
PER LA PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE  
E PER LA TRASPARENZA**

# **2022-2024**

ALLEGATO 5

METODOLOGIA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

## METODOLOGIA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Introduzione

Il PNA 2019 ha introdotto significative modifiche nel sistema di prevenzione della corruzione che rendono necessario un affinamento della metodologia sino ad ora utilizzata nel PTPCT di ACI, per lo svolgimento del processo di gestione del rischio, anche al fine di garantire un maggior dettaglio nella rappresentazione, delle informazioni rilevanti per l'individuazione ed applicazione delle misure di prevenzione.

Nei precedenti Piani, l'applicazione della metodologia suggerita dall'Allegato 5 del PNA del 2013 ha dato, in molti casi, risultati non sempre adeguati alle effettive esigenze di gestione del rischio, portando ad una sostanziale sottovalutazione o sovra stima dello stesso; sotto altro profilo, uno degli obiettivi dell'aggiornamento è anche quello di provare a ridurre le criticità connesse ad una inevitabile "difformità" di valutazione dei rischi tra le diverse strutture.

In ottica di attuazione graduale delle indicazioni espresse da ANAC ed in linea con il modello adottato dal "UN Global Compact<sup>4</sup>" si rende necessario sviluppare ulteriormente la metodologia di pesatura del rischio - già rivisitata in sede di predisposizione del PTPCT 2021/2023 - attraverso la piena applicazione di un sistema di misurazione centrato esclusivamente sulla qualità e l'introduzione del principio di prudenza.

### Teoria alla base del nuovo sistema

Il Valutatore per il calcolo del rischio in passato era chiamato all'applicazione di parametri e formule ora è tenuto ad acquisire un'adeguata consapevolezza della minaccia di corruzione e delle conseguenze che questa può avere sull'Amministrazione e, di riflesso, sugli stakeholders (cittadini, utenti, operatori economici, sistema Paese nel suo complesso).

È evidente che l'adeguato livello di consapevolezza del contesto di minaccia che grava sull'Amministrazione costituisce un fondamentale pre-requisito per un'efficace attività di contrasto della corruzione.

La rilevazione dei dati e delle informazioni da parte dei responsabili delle unità organizzative coinvolte nello svolgimento del processo (c.d. self assessment) è accompagnata ancora più da valutazioni espresse, motivate e fondate su evidenze e dati oggettivi.

La valutazione del rischio di un evento di corruzione - effettuata utilizzando al meglio le informazioni possedute - tiene conto in via preliminare di quattro indicatori secondo una scala basso, medio, alto:

- LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ
- GRADO DI DISCREZIONALITÀ
- OPACITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ
- MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

**Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - 2022/2024**

Il passaggio successivo prevede la definizione di un Giudizio sintetico del livello di rischio argomentato e ponderato che si esprime attraverso tre valori “basso”, “medio” e “alto” ed una motivazione a supporto

Il giudizio sintetico innesca il percorso finalizzato alla definizione di idonee misure di prevenzione per un adeguato trattamento in termini di mitigazione del rischio.

Per agevolare l'attività dei soggetti chiamati alla valutazione nella tabella allegata sono descritti indicatori e giudizi.

### **Applicazione**

Ogni evento rischioso viene valutato utilizzando i criteri illustrati in precedenza, tenendo conto dei dati raccolti e del contesto analizzato (processo/attività)

Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si perviene ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio. La valutazione complessiva ha lo scopo di fornire un giudizio sintetico del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso).

In presenza di giudizi diversi per i vari indicatori (ad es. due indicatori “alto” uno “medio” ed uno “basso”) la valutazione complessiva – in relazione al principio di prudenza che privilegia il valore più alto – sarà espressa in un giudizio sintetico pari ad “alto” .

Il RPCT raccoglie i quadri sinottici delle Strutture, analizza la mappatura, i rischi rilevati e il giudizio finale di pesatura. Valutando i due indicatori di seguito riportati può ritenere opportuna una revisione del giudizio espresso, in tal caso, sarà suo onere comunicarlo alla Struttura di competenza:

- LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT
- EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)

Infine, nell'ipotesi in cui sia possibile l'adozione di più azioni volte a mitigare un evento rischioso, sono privilegiate quelle che riducono maggiormente il rischio residuo, sempre garantendo il rispetto del principio di sostenibilità economica ed organizzativa delle stesse.